

COMUNE DI CASSINE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Parere dell'organo di revisione sul riaccertamento ordinario dei Residui

al 31/12/2024, variazione agli stanziamenti del Fondo pluriennale

vincolato e conseguenti operazioni di reimputazione a valere sul

Bilancio di Previsione 2024-2026 e sul Bilancio di Previsione 2025-2027

(ex. Art. 3 comma 4 D. Lgs. 118/2011)

Dr. Fulcheri Andrea

n. 2 del 27/03/2025

Il Revisore dei Conti

Dott. Fulcheri Andrea, nominato Revisore dei Conti del Comune di Cassine (AL) con decorrenza 01/01/2025, con atto di delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 29/11/2024;

VISTA la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 9 del 26/03/2025 di Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024, variazione agli stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato e conseguenti operazioni di reimputazione a valere sul Bilancio di Previsione 2024-2026 e sul Bilancio di Previsione 2025-2027 (ai sensi dell'art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011);

TENUTO CONTO che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

DATO ATTO che alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta Comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

ATTESO che, ai sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è necessaria la costituzione di un fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate;

TENUTO CONTO che la responsabile del servizio finanziario ha verificato, unitamente ai responsabili dei singoli servizi, gli elenchi dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2024, ai fini del loro accertamento;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2024/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 12/12/2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2025 di approvazione del PEG del bilancio di previsione 2025/2027;

VISTI:

- a) L'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024;
- b) La variazione al bilancio dell'esercizio 2024 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- c) La variazione al bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità e correttezza, regolarità tecnica e contabile, dei rispettivi responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

tutto ciò premesso, il Revisore

E S P R I M E

Parere favorevole alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 26/03/2025 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024, variazione agli stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato e conseguenti operazioni di reimputazione a valere sul Bilancio di Previsione 2024-2026 e sul Bilancio di Previsione 2025-2027 (ai sensi dell'art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011)";

Il Revisore dei Conti

Dott. Fulcheri Andrea

